

N. R.G. 2184/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione IV CIVILE

Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 2184 dell'anno 2018

TRA

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F. ██████████)
██████████ con l'avv. ██████████

ATTORI

E

██████████ S.P.A. (C.F. ██████████) e
per essa quale mandataria la ██████████ S.P.A., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con l'avv. ██████████

CONVENUTA

E

██████████ SPA (C.F. ██████████) in persona del legale rappresentante
pro tempore, con l'avv. ██████████

INTERVENIENTE VOLONTARIA

E

██████████

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: sinistro stradale – risarcimento danni



rassegnate dalle parti le seguenti

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 83 comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 27/2020, per l'udienza figurata a trattazione scritta del 15 settembre 2022.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] e [REDACTED] hanno evocato in giudizio [REDACTED] e la [REDACTED] S.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla prima - in qualità di proprietaria del veicolo VW Touran tg [REDACTED] - e dei danni non patrimoniali patiti dal secondo - in qualità di conducente del veicolo di proprietà della [REDACTED] - in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.07.2016 in Rivoli, corso Primo Levi. In particolare, gli attori hanno esposto che, alle 06.00 circa, mentre [REDACTED] si trovava alla guida del veicolo VW Touran in direzione Rivoli, dall'opposta direzione di marcia sopraggiungeva il veicolo Mercedes di proprietà e condotto da [REDACTED] che, procedendo con traiettoria irregolare a "zig zag", entrava in violenta collisione con il veicolo dell'attrice, il quale terminava la propria corsa sull'appezzamento di terreno adiacente alla carreggiata.

Le richieste di risarcimento stragiudiziali, pur emergendo l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del conducente del veicolo Mercedes al quale veniva contestata la violazione dell'art. 186 comma 2 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, non venivano soddisfatte.

[REDACTED] e la [REDACTED] s.p.a., ritualmente citati in giudizio rispettivamente in qualità di proprietario del veicolo e di compagnia di assicurazione per la RCA (responsabilità civile da circolazione stradale), non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.

In data 23.04.2018 si è, però, costituita in giudizio la [REDACTED] S.p.a., compagnia assicurativa del veicolo VW Touran di proprietà dell'attrice, in qualità di mandataria di [REDACTED] S.p.a. in forza di mandato di rappresentanza irrevocabile prodotto in atti, e contestualmente ha spiegato intervento litisconsortile autonomo ai sensi dell'art. 105 c.p.c., deducendo di essere portatrice di un interesse proprio alla partecipazione nella causa.

Nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro prospettata dagli attori ritenendo esclusivamente



responsabile dell'occorso il conducente del veicolo VW Touran, il quale avrebbe invaso la carreggiata su cui viaggiava il [REDACTED] causando uno scontro frontale tra i mezzi; ha contestato, inoltre, la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché la richiesta di liquidazione autonoma di danno morale. Ha chiesto, pertanto, respingersi la domanda e, in subordine, limitarsi la condanna all'entità dei danni provati in giudizio.

Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte attrice ha evidenziato di aver correttamente agito nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 144 CDA in quanto tale azione è alternativa rispetto all'azione diretta che può essere esperita nei confronti del proprio assicuratore ex art. 149 CDA. Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità della costituzione in giudizio di [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. quale mandataria della [REDACTED] S.p.a. in quanto non presente in atti la procura a tal fine rilasciata dalla convenuta, nonché l'inammissibilità dell'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato in quanto in capo alla [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. non sarebbe ravvisabile un interesse proprio alla partecipazione al giudizio e poiché la stessa sarebbe in conflitto di interessi con il proprio assicurato.

* * *

Preliminarmente occorre esaminare la questione relativa all'ammissibilità della costituzione della [REDACTED] S.p.a., in qualità di mandataria della [REDACTED] S.p.a. in forza della Convenzione CARD – Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto - e dell'intervento spiegato volontariamente in quanto, a suo dire, portatrice di un interesse giuridicamente apprezzabile proprio diretto a partecipare al giudizio al fine di far valere nei confronti degli attori le proprie ragioni, essendo il soggetto concretamente tenuto, in caso di eventuale condanna, all'esborso dovuto ai danneggiati a titolo di risarcimento (pag. 11-12 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).

Quanto al primo profilo si osserva che la [REDACTED] S.p.a. si è costituita nel presente giudizio in qualità di mandataria della [REDACTED] S.p.a. in forza di mandato di rappresentanza (prodotto sub doc. 1) alla stessa conferito per effetto *“dell'adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazione per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei*



terzi trasportati – CARD, prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005. N. 209 e dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006”.

Come condivisibilmente già evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. *ex multis*, Tribunale Napoli sez. IX, 24/06/2021, n. 5913 Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739), la convenzione CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un accordo stipulato tra agenzie assicuratrici al fine di gestire il sistema del risarcimento diretto del danno e trova una specifica disciplina nell’art. 13 D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, il quale, al comma primo, prevede che: *“Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto”.*

In particolare, la convenzione CARD riveste un ruolo rilevante in relazione alla procedura di risarcimento diretto, trattandosi di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede legale in Italia allo scopo di *“definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141,149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006”.* (art. 1 CARD). L’impresa assicuratrice aderente a tale convenzione assume, pertanto, una duplice veste: è definita “Gestionaria”, quando risarcisce il danneggiato in tutto o in parte per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro; è, invece, definita “Debitrice” nell’ipotesi in cui i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto dall’impresa del danneggiato.

I poteri di rappresentanza dell’impresa assicuratrice che assume la veste di Gestionaria sono regolari dall’art. 1 bis CARD, ai sensi del quale *“Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell’art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice*



del responsabile civile deve astenersi, in veste di Debitrice, dalla trattazione del sinistro medesimo.

Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice".

Al fine di consentire alle imprese assicurative Gestionarie di assumere la gestione del sinistro nei casi indicati, la disposizione prevede che *"le imprese aderenti conferiscono, sin d'ora, le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile di cui all'allegato riportato in calce al presente articolo".*

In ordine ai poteri di rappresentanza processuale della Gestionaria, l'art. 1 bis CARD specifica che *"Per le stesse ipotesi e alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquistare il ruolo di Gestionaria **il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 c.p.c.**, in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti e arbitri, revocarli e sostituirli. **Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a costituirsi in giudizio in nome e per conto della Debitrice.**"*

Per effetto di tale accordo, dunque, la Gestionaria si impegna a compiere ogni attività necessaria alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno in forza di un mandato irrevocabile, conferito da ciascuna impresa alle altre al momento dell'adesione alla convenzione CARD, il quale attribuisce alla Gestionaria sia la rappresentanza sostanziale, sia quella processuale della Debitrice.

Ciò posto, si osserva che in relazione alla natura di tale mandato ed ai poteri che esso conferisce alla Gestionaria, in giurisprudenza si sono registrati diversi orientamenti.

La questione assume particolare rilevanza nell'ipotesi – quale quella in esame – in cui il danneggiato (nel caso di specie, i danneggiati) abbia deciso di agire in giudizio nei confronti del



responsabile civile e dell'impresa di assicurazione di costui e l'impresa assicuratrice del danneggiato si costituisca in giudizio quale sua rappresentante. Infatti, come evidenziato nella giurisprudenza di merito citata, per un verso, vi è la necessità di tutelare l'interesse del danneggiato ad avere in giudizio la compagnia di assicurazione effettivamente convenuta, per un altro quello delle compagnie di assicurazione firmatarie della convenzione CARD di vedersi riconosciuto il diritto sancito all'art. 1 bis di tale convenzione.

Parte della giurisprudenza ha escluso che la Gestionaria abbia la facoltà di intervenire nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione sulla base di considerazioni di carattere sostanziale, quale la nullità del mandato ai sensi degli artt. 1343,1344 e 1418 c.c. per illiceità della causa, e di carattere processuale, in quanto il mandato sarebbe nullo per contrasto con l'art. 81 c.p.c. (cfr. *ex multis* Trib. Torre Annunziata, 10 novembre 2016, n. 2830; Trib. Bologna, 16 aprile 2014, n. 20653; Trib. Genova, 10 giugno 2011, n. 2415.)

Tuttavia, questa giudice ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario e di recente condiviso anche dal giudice di legittimità, il quale invece riconosce l'ammissibilità della costituzione della Gestionaria in nome e per conto della compagnia di assicurazione del danneggiante (cfr. *ex multis* Cass. civ., 28/08/2019, n. 21761; Cass. civ., 14/02/2019, n. 4305; Cass. civ., 11/12/2018, n. 31965; Cass. civ., 01/08/2018, n. 20383; Cass. civ., ord. 01/03/2017, n. 5267; Cass. civ., 11/10/2016, n. 20408).

Sul punto la S.C. ha chiarito come la Compagnia mandataria agisca a tutela di un diritto della mandante e non in proprio e, pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. Né si può ritenere, prosegue la S.C., che *“la costituzione nel processo della mandataria, compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo (individuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009) di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato”*.

È stato, inoltre, *“escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in quanto volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile civile. Infatti nell'ambito delle diverse*



procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante (Cass. civ. Sez. III, ord. 11-12-2018, n. 31965; Cass. civ. Sez. III, 11-10-2016)” (cfr. già cit. Cass. n. 21761/2019).

In ordine al potere di rappresentanza processuale della Gestionaria, sulla base del presupposto per cui tale potere può essere riconosciuto soltanto in capo a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che: ***“La norma processuale in forza della quale si costituisce la compagnia gestionaria in nome e per conto della debitrice deve essere individuata nell’ art. 77 cod. proc. civ”*** (Cass. sez. III, 11/10/2016, n.20408). Tale disposizione è, infatti, espressamente richiamata dall’art. 1 bis CARD in virtù del quale le imprese firmatarie si attribuiscono reciprocamente il potere di rappresentanza sostanziale e, quindi, legittimamente, anche quella processuale in merito ai sinistri per i quali è prevista la procedura di indennizzo diretto. Alla luce di tale regolamentazione, la mandataria deve dunque ritenersi legittimata a resistere all’azione proposta dal danneggiato in nome e per conto della debitrice, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio.

Peraltro, il Giudice di Legittimità ha ancora chiarito che la Gestionaria può svolgere una difesa che sia in contrasto con le pretese avanzate dal danneggiato, pur essendo essa l’impresa di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione relativo al veicolo utilizzato, in quanto tale possibilità non è estranea al sistema: *“nella procedura di risarcimento diretto, infatti, la possibilità riconosciuta al danneggiato di promuovere il giudizio contro la propria assicurazione non significa affatto che questa sia obbligata a pagare senza contestare alcunché o che non sia immaginabile una situazione di contrasto tra le due parti (v., in argomento, oltre all’ordinanza 9 ottobre 2015, n. 2037-1, anche l’ordinanza 11 luglio 2017, n. 17128). Né i termini del problema vengono a mutare per il fatto che, avviata la consueta procedura risarcitoria nei confronti del conducente antagonista e del suo assicuratore,*



quest'ultimo decida di delegare l'assicurazione del danneggiato per la gestione della lite (com'è avvenuto nella specie)." (Cass. civ., 1/08/2018, n. 20383).

Quanto all'ammissibilità della costituzione della compagnia del danneggiato quale Gestionaria della Debitrice, compagnia assicurativa del responsabile civile, anche nei giudizi azionati ex art. 144 CDA, in linea con l'orientamento maggioritario dalla giurisprudenza di merito (c.f.r. Tribunale Ferrara, 20/03/2018, n. 193; Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739), si ritiene che il mandato conferito dalla Debitrice è valido ed operante in qualsiasi caso in cui si sia verificato un sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (art. 149 CDA), essendo irrilevante in quest'ultimo caso il fatto che l'attore agisca ai sensi della procedura prevista dagli art. 144 e 148 o dell'art. 149 CDA.

Tale conclusione è supportata dalla lettera dell'art. 1 bis CARD il quale, come già evidenziato, stabilisce espressamente: *"Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice"*.

Tale disciplina è riportata nel mandato irrevocabile di rappresentanza (nel caso di specie prodotto sub doc. 1 dalla [REDACTED] s.p.a.) in cui si precisa che la Debitrice conferisce all'impresa Gestionaria *"un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si rende necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 254/2006."*

Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Torino *"La formulazione del mandato in questi termini, induce a ritenere che oggetto del potere di rappresentanza conferito non sia la gestione delle controversie ex art. 149 codice delle assicurazioni, quanto piuttosto la gestione dei sinistri che, qualsiasi sia l'azione scelta dal danneggiato, comunque potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 149 CdA. Il richiamo all'articolo 149 del codice delle assicurazioni dunque non fa riferimento al tipo di azione prescelto, ma al tipo di sinistro che*



dovrà essere gestito. In sostanza: se un sinistro rientra nelle ipotesi di cui all'art. 149 CdA e cioè se potrebbe anche solo astrattamente essere gestito con il risarcimento diretto, allora opera il mandato e la assicurazione mandataria può compiere ogni tipo di attività per gestire il sinistro; (Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739).

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, questa giudice ritiene che il mandato conferito da [REDACTED] S.p.a. a [REDACTED] S.p.a. sia valido e non sia limitato alla gestione e liquidazione del danno nei soli casi in cui il danneggiato azioni il risarcimento diretto ex art. 149 CDA, ma, al contrario, sia esteso anche alle ipotesi di azione per il risarcimento ordinario, astrattamente rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 149 CDA.

Sul punto, si osserva che nel presente giudizio, il danneggiato [REDACTED] agisce per il risarcimento del danno biologico subito a seguito del sinistro per cui è causa (in quanto conducente del veicolo di proprietà dell'attrice [REDACTED] quantificato in atti in misura pari al 3-4%, percentuale contenuta nel limite previsto dall'art. 139 CDA, espressamente richiamato dall'art. 149 CDA e rientrando, dunque, astrattamente nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

In definitiva, tali considerazioni consentono di ritenere senz'altro ammissibile la costituzione di [REDACTED] S.p.a. quale mandataria di [REDACTED] S.p.a. nel presente giudizio promosso dai danneggiati ex art. 144 CDA nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa in quanto il sinistro per cui è causa rientra astrattamente nell'ambito di applicazione dell'art. 149 CDA; ne consegue che deve essere revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta [REDACTED] S.p.a., pronunciata con provvedimento reso a verbale all'udienza del 15.05.2018.

Sempre in via preliminare, occorre inoltre evidenziare che deve ritenersi ammissibile anche l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato in proprio nel presente giudizio dalla [REDACTED] S.p.a., essendo il soggetto concretamente tenuto, in caso di eventuale condanna, all'esborso dovuto ai danneggiati a titolo di risarcimento, alla luce della regolamentazione contenuta nella già citata Convenzione CARD.

Quanto all'ammissibilità dell'intervento dell'impresa di assicurazione del danneggiato nell'ambito dell'azione risarcitoria da quest'ultimo proposta nei confronti del responsabile civile



e della sua compagnia di assicurazione, la questione si è posta soprattutto a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 180 del 2009 con la quale l'azione diretta prevista dall'art. 149 C.D.A. contro il proprio assicuratore è stata configurata *“come una facoltà”* e non un obbligo e, dunque, *“un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”*, nell'ottica della finalità del legislatore di *“rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”*.

Orbene, mentre nell'ambito della procedura di cui all'art. 149 C.D.A. allorché il danneggiato abbia agito nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, è espressamente consentito e disciplinato l'intervento dell'assicuratore del responsabile al fine di estromettere la compagnia del danneggiato, nel caso in cui l'azione sia stata esperita nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa, pur sussistendo i presupposti applicativi di cui all'art. 149 C.D.A., conformemente a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la richiamata pronuncia, l'intervento dell'assicuratore del danneggiato non è espressamente previsto, ragione per la quale si è posto il problema dell'ammissibilità di detto intervento.

In proposito, questa giudice ritiene di condividere, ancora una volta, l'orientamento maggioritario recentemente registrato nella giurisprudenza di merito secondo cui *“l'intervento dell'impresa assicuratrice del danneggiato va qualificato come intervento adesivo autonomo che non danneggia la posizione processuale o sostanziale del danneggiato perché per effetto della delegazione il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.”* (Tribunale Milano sez. VI, 26.01.2021, n. 522).

Dal punto di vista causale, l'intervento in proprio della Gestionaria si giustifica sulla base degli impegni assunti dalle imprese assicuratrici con la convenzione CARD. Più nel dettaglio, le norme operative dettate con riferimento all'art. 20 CARD prevedono che la Gestionaria è convenzionalmente tenuta alla gestione del contenzioso in qualità di sostituto processuale della



Debitrice e che le citazioni indirizzate esclusivamente alla Debitrice debbano essere notificate alla Gestionaria in tempo utile per consentirle un intervento volontario nel processo.

L'interesse giuridico della Gestionaria alla partecipazione in proprio nel giudizio emerge poi con ogni evidenza dalla disciplina dettata dalle norme operative nell'eventualità in cui l'intervento della Gestionaria non sia accettato dal giudice: in tal caso, successivamente alla comunicazione da parte della Gestionaria, la Debitrice dovrà costituirsi in giudizio al fine di definire la controversia ma l'importo del danno successivamente risarcito dalla Debitrice sarà addebitato all'impresa Gestionaria.

Conformemente alla ricostruzione operata dal Tribunale di Milano con sentenza 28.10.2011, n. 13052 e ripresa anche recentemente dalla successiva giurisprudenza di merito (c.f.r. Tribunale Vicenza, 04.11.2022, n. 1859; Tribunale di Monza, 20.5.2022 n. 1134; Tribunale Cassino, 16.01.2017, n. 55), lo schema giuridico creato per effetto dalle citate disposizioni della CARD è riconducibile alla figura della delegazione cumulativa, disciplinata dagli artt. 1268 ss. c.c.

Come condivisibilmente osservato dal Tribunale Cassino, 16.01.17, n. 55 *“La delegazione, che sorge allorché un debitore assegna al creditore un nuovo debitore che si obbliga verso il creditore, oltre al c.d. rapporto di valuta in favore del creditore, presuppone l'esistenza di un rapporto di provvista tra debitore originario e nuovo debitore. Nella fattispecie, il rapporto di provvista tra assicuratore del responsabile (delegante) e assicurazione del danneggiato (delegato) sussiste e rinviene la sua causa propria nella convenzione CARD conclusa tra le imprese, in virtù della quale ciascuna delle partecipanti deve assumere la “veste... di Gestionaria, quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in parte, per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro”. L'esistenza, sul piano del diritto sostanziale, di un simile rapporto di provvista giustifica l'assegnazione - da parte dell'impresa del responsabile, nei confronti della quale il danneggiato abbia esperito l'azione risarcitoria - dell'impresa del danneggiato quale nuovo debitore e ciò, sul piano processuale, vale a fondare l'interesse di quest'ultima compagnia a resistere alla domanda attorea e, in ultima analisi, a legittimarne l'intervento. L'intervento dell'impresa del danneggiato è, dunque, da qualificarsi in termini di intervento adesivo autonomo (detto anche litisconsortile), che non pregiudica minimamente la posizione processuale o sostanziale del danneggiato la quale, al contrario, ne*



viene fuori rafforzata, se si considera che, per effetto della delegazione, "il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo" (delegazione cumulativa) e che, sul piano processuale, l'intervento volontario del terzo produce l'automatica estensione nei suoi confronti, anche in assenza di espressa istanza, della domanda originaria (Cfr. Cassazione, sentenza 1 luglio 2008, n. 17954)."

Alla luce di tale ricostruzione e considerate assorbite le ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice sul punto, l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato da [REDACTED] [REDACTED] nel presente giudizio si ritiene ammissibile, in quanto sostenuto da un interesse giuridico apprezzabile alla partecipazione.

Entrando nel merito della controversia, si osserva che il fatto illecito dedotto in giudizio a fondamento della domanda risarcitoria è lo scontro tra due veicoli in circolazione su corso Primo Levi in prossimità del km 7, in Rivoli, pacificamente avvenuto il 23.07.2016.

L'art. 2054 comma 2 cod. civ. in caso di scontro tra veicoli pone una presunzione di pari responsabilità dei conducenti nella produzione del danno, fino a prova contraria; tale presunzione, tuttavia, ha natura sussidiaria e opera solo se non sia possibile accertare le modalità e la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità o l'incidenza delle singole condotte colpose nella produzione dell'evento (cfr. Cass. n. 10304/2009; n. 29883/2008)

Ove sia possibile sulla base del materiale probatorio raccolto individuare in concreto un grado di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro, occorre procedere alla graduazione della colpa di ciascuno di essi, tenendo conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da quest'ultimo fornita la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 18631/2015; n. 29883/2008).

L'accertata violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti non dispensa, dunque, il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di *"stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare*



l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. civ., n. 3696/2018; Cass. civ., n. 124/2016; Cass. civ., n. 8051/2016)

Quanto al rigore dell'onere probatorio per il superamento della presunzione posta dall'art. 2054 comma 2 cod. civ., va precisato che se è pur vero che in caso di sinistro stradale l'infrazione commessa da un conducente non dispensa il giudice dal verificare l'eventuale concorso di colpa dell'altro soggetto coinvolto, è altrettanto vero che per quest'ultimo la prova liberatoria può scaturire anche in modo indiretto dall'accertamento che la condotta del conducente trasgressore è legata da un esclusivo rapporto di causa – effetto all'evento dannoso (cfr. Cass. n. 14064/2010; n. 9550/2009; 5226/2006).

Con riguardo all'applicazione e all'interpretazione della norma in esame, la giurisprudenza di legittimità ha confermato questa tendenza “riequilibratrice” precisando che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti nella determinazione causale del sinistro libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. n. 6039/2017; n. 9550/2009; n. 5226/2006).

In particolare, *“ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno (come, ad esempio, la perdita di controllo del veicolo e la conseguente invasione dell'opposta corsia di marcia), l'impossibilità per l'altro conducente di fornire la prova liberatoria, non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, rischiandosi altrimenti che l'applicazione dell'art. 2054 cod. civ. assuma l'impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti e a risolvere i casi dubbi”* (cfr. Corte d'Appello Campobasso sent. 10/1/2017 che richiama Cass. n. 12408/2011).

In sintesi, secondo i principi espressi dalla S.C. qualora sia accertato che la condotta colposa di un conducente sia stata di per sé idonea a cagionare autonomamente il sinistro, la prova



liberatoria che grava sull'altro conducente è sostanzialmente assorbita e insita nell'accertamento della riconducibilità eziologica dello scontro esclusivamente alla condotta gravemente colposa dell'altro.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, alla luce del quadro probatorio formatosi in corso di causa, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti prevista dall'art. 2054 comma 2 cod. civ., essendo emersi sufficienti elementi di fatto idonei alla ricostruzione del sinistro che conducono all'addebito della responsabilità in capo a [REDACTED] [REDACTED] nella prevalente misura dell'80% e in capo a [REDACTED] per il residuo 20%.

In particolare, sulla base degli accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti sul posto al momento del sinistro, delle dichiarazioni rese dal testimone accorso sul luogo poco dopo l'accaduto e dagli stessi conducenti dei mezzi, deve ritenersi provato che l'incidente sia stato causato dalla condotta di guida tenuta da [REDACTED] che, in violazione delle norme di cui agli artt. 186 comma 2 e 141 del CDS si è posto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza e successivamente ne ha abbandonato immotivatamente e totalmente il controllo, e (in minor misura) dal fatto che [REDACTED] in violazione del disposto dell'art. 143 Codice della Strada (C.d.S.), procedesse senza mantenere rigorosamente la destra e si trovasse, dunque, al momento dello scontro verso il centro della carreggiata in prossimità della linea di mezzzeria.

Dalla Relazione di incidente stradale redatta dai CC della Compagnia di Rivoli (doc. n. 1) risulta che:

- lo scontro tra i due veicoli è avvenuto in corso Primo Levi del Comune di Rivoli, in prossimità del km 7, e ha interessato la parte frontale e laterale sinistra di entrambi i mezzi;
- il veicolo "A" del [REDACTED] viaggiava in direzione Villarbasse mentre il veicolo "B" condotto dal [REDACTED] percorreva corso Primo Levi in direzione Torino;
- i veicoli sono stati rinvenuti nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, come rappresentata nello schizzo planimetrico allegato alla Relazione;

Questi gli elementi oggettivi certi e non contestati.

In ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, a seguito degli accertamenti effettuati sul posto anche in relazione alla posizione finale dei veicoli e ai danni riportati dagli stessi, gli agenti



concludevano che: *“Il conducente del veicolo “A” percorreva corso Primo Levi (S.P. 7) del Comune di Rivoli con direzione di marcia Rivoli verso Villarbasse. Giunto all’altezza del km 7+500, come si evince dal presunto punto d’urto, giungeva dal senso opposto con direzione di marcia Villarbasse verso Rivoli il veicolo “B”, il quale invadendo parte della corsia di sinistra collideva con la parte anteriore sinistra contro la parte anteriore sinistra del veicolo “A”. A seguito del violento impatto entrambi i conducenti perdevano il controllo dei mezzi ...”.*

Come chiarito dal teste [REDACTED] agente che ha collaborato ai rilievi sul luogo del sinistro, il punto d’urto indicato nella Relazione dell’incidente viene in genere individuato sulla base della posizione assunta dai detriti all’esito dello scontro tra i veicoli (*“il punto di impatto in genere lo individuiamo nel punto in cui troviamo la maggior parte dei detriti”*).

Tuttavia, le posizioni dei frammenti e dei detriti rinvenuti dagli agenti a seguito dell’occorso non sono indicate nel verbale - pur presenti come visibile nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte attrice - così come non sono individuate eventuali tracce di frenata o di scarrocciamento nel tratto stradale precedente rispetto alla posizione dei veicoli post urto (cfr. relazione incidente *“Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”*).

Il verbale redatto dai CC intervenuti non ha fornito, dunque, elementi certi sul punto d’urto tra i due veicoli, considerato che gli agenti hanno dedotto l’invasione della corsia opposta da parte del veicolo “B” condotto dal [REDACTED] solamente dalla posizione dei detriti.

Si è reso, pertanto, necessario disporre una CTU cinematica all’esito della quale è emerso che, sebbene la posizione dei detriti sia un’informazione geometrica utile ai fini ricostruttivi e alla ricerca della posizione del punto d’urto, in generale la posizione in cui frammenti vengono rinvenuti all’esito di una collisione non può essere ritenuta rappresentativa della effettiva e precisa posizione della zona d’urto. Sul punto il CTU ha chiarito che *“È utile, infatti, forse ricordare come una quota dell’energia dissipata nell’urto tra veicoli concorra sia alla formazione, sia alla proiezione di detriti nell’intorno del punto ove avviene la collisione; senza contare che il moto caotico complessivo conseguente all’impatto ne può alterare la traiettoria o far sì che vengano rilasciati dal veicolo solo qualche istante dopo dalla loro formazione e, dunque, a distanza dall’effettiva zona di formazione (zona d’urto). **Ritenere dunque che i***



frammenti cadano nell'esatta posizione in cui avviene la collisione è foriero di possibili errori e di insidiosi fraintendimenti che allontanano dalla verità tecnica del fatto realmente accaduto."

In assenza di ulteriori elementi oggettivi (tracce di frenata, incisioni dell'asfalto, segni sui margini erbosi sul lato strada), il CTU ha condivisibilmente evidenziato che *"la posizione dei detriti e dei frammenti osservabile nelle immagini in Atti consente di affermare che **la collisione è avvenuta in prossimità della linea di mezzzeria, data la vicinanza geometrica al tratto di segnaletica orizzontale.** Non vi è modo, tuttavia, di stabilire con certezza o adeguata confidenza tecnica in quale delle due corsie l'urto si sia effettivamente concretizzato, se nella corsia ove si osservano i frammenti di maggiore dimensione (corsia dir. Villarbasse, percorsa dalla MERCEDES: ipotesi convenuta) o se in quella adiacente (corsia dir. Torino, percorsa dalla VW TOURAN, ipotesi attorea), né le ragioni addotte in Atti dalle Parti sono sufficienti ad argomentare le rispettive tesi."*

In definitiva, considerato pacifico tra le parti che il sinistro sia stato causato dall'invasione della corsia opposta da parte di una delle due vetture e articolandosi il contrasto su quale dei due conducenti abbia oltrepassato la linea di mezzzeria, il CTU ha concluso che la zona d'urto *"certamente si concretizzò in prossimità della linea di mezzzeria della carreggiata"* ma che *"Gli elementi tecnici in Atti e l'assenza di testimoni al fatto, tuttavia, NON consentono di dirimere in via tecnica la controversia, di identificare la vettura fuori corsia e, tanto meno, la causa alla base della traiettoria errata."*

Pur in assenza dell'individuazione certa del punto d'urto tra i veicoli, è possibile trarre elementi utili per la ricostruzione della condotta tenuta delle parti immediatamente prima dello scontro dal compendio probatorio in atti e, in particolare dagli ulteriori accertamenti sulla persona svolti dai CC intervenuti e da quanto dichiarato dalle parti agli stessi.

Infatti, come si legge nella Relazione dell'incidente, entrambi i conducenti dei veicoli sono stati sottoposti ad alcol test, in esito al quale [REDACTED] è risultato positivo (cfr. doc. 25 di parte attrice) con conseguente contestazione della violazione dell'art. 186, comma 2 C.d.S.; gli accertamenti svolti sulla persona del [REDACTED] davano, invece, esito negativo.

Lo stato psico-fisico alterato del [REDACTED] è inoltre confermato da quanto riportato dal teste



██████████ non presente sul luogo al momento del sinistro ma accorso successivamente, il quale afferma; *“non ho assistito al sinistro ma sono arrivato per primo in assoluto sul posto, chiamato da mio cognato che mi ha avvertito dell'incidente... Il conducente era in evidente stato confusionale e diceva “mi dispiace tanto. Mettiamoci d'accordo e non chiamiamo nessuno”*”.

Sulla dedotta grave violazione delle norme sulla circolazione stradale e degli ordinari e più banali precetti di prudenza da parte del ██████████ paiono dirimenti le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso agli agenti intervenuti sul luogo del sinistro: *“Quando dal senso di marcia opposto al mio, notavo un veicolo che invadeva la mia corsia, a quel punto, visto che non potevo fare altre manovre, **mi coricavo trasversalmente sul sedile del trasportato**”*.

Lo stato di alterazione psico-fisica del ██████████ e la scelta di abbandonare il controllo del veicolo anziché porre in essere eventuali manovre di emergenza necessarie per evitare l'impatto con il veicolo attoreo, come richiesto dall'art. 2054, comma 1 c.c., sono circostanze sufficienti a integrare la colpa grave del convenuto nella propria condotta di guida e idonee a causare il sinistro, oltre che compatibili con le dichiarazioni rese dall'attore nell'immediatezza.

Sul punto, in particolare, si richiamano le dichiarazioni rese ai CC nelle ore immediatamente successive al sinistro da ██████████ conducente del veicolo VW Touran: *“...notavo un'autovettura Mercedes di colore grigio che proveniva dal senso opposto che invadeva la mia corsia di marcia e mi impattava sul lato sx dell'autovettura a me in uso”*; tale dichiarazione è stata integrata in data 05.08.2016, avendo il conducente successivamente precisato di aver visto sopraggiungere il veicolo con il quale è avvenuto lo scontro *“uscire dalla semicurva e invadere sbandando più volte a destra e a sinistra, mettendomi in condizioni di dover evitare lo scontro con manovre a zig zag anche da parte mia.”*

A ciò si aggiunga che, a fonte del quadro probatorio formatosi nel corso del giudizio, la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte di ██████████ costituisce un comportamento processuale qualificato destinato a fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli.

Pertanto, i richiamati riscontri unitamente alla mancata presentazione di ██████████ a rendere interrogatorio formale senza giustificato motivo inducono questa giudice a ritenere senz'altro provata la condotta gravemente colposa tenuta del ██████████ il quale in violazione dell'art. 186,



comma 2 e 141 C.d.S. e delle regole di comune prudenza si è posto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza e ne ha abbandonato volontariamente il controllo, causando lo scontro con la vettura condotta dal convenuto.

Per altro verso, nonostante non sia possibile individuare con precisione il punto d'urto tra i veicoli, occorre rilevare che, sulla scorta di quanto concluso dal CTU, può ritenersi accertato che entrambi i veicoli viaggiassero al centro della carreggiata in violazione dell'art. 143 C.d.S.: ***“la collisione avveniva con certezza in prossimità della linea di mezzzeria, posta a separazione tra le due corsie di marcia della carreggiata. L'esatta posizione della zona d'urto in senso trasversale alla carreggiata NON è determinabile con certezza, attesa la prossimità alla linea di mezzzeria dei detriti rimasti a terra... non è dunque allo stato determinabile in via tecnica quale delle due vetture abbia oltrepassato la linea di mezzzeria; è altresì certo, sempre in ragione della posizione dei detriti, che anche la vettura antagonista transitava comunque in prossimità della linea di separazione tra le due corsie e non del margine destro.”***

Alla luce di tali risultanze, sebbene l'invasione di corsia da parte del veicolo condotto da [REDACTED] ipotizzata dai CC intervenuti, non abbia trovato riscontri certi nei risultati della CTU cinematica esperita, si ritiene che l'attore non abbia fornito la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.

Invero, [REDACTED] in un primo momento ha dichiarato che una vettura proveniente dal suo opposto senso di marcia invadeva la sua corsia impattando sul lato sinistro della sua vettura, senza nulla specificare in merito a una pregressa andatura a “zig zag”. Solo successivamente, a distanza di oltre due settimane dal sinistro, [REDACTED] presentatosi spontaneamente presso gli uffici del N.O.R. rilasciava dichiarazioni integrative sulla dinamica del sinistro precisando che era stato costretto a tenere un'andatura a zig-zag al fine di evitare l'impatto con il veicolo del convenuto, il quale avrebbe invaso la sua corsia dopo ripetuti sbandamenti.

Ebbene, a prescindere dalla valenza probatoria di tali dichiarazioni aggiuntive, ritiene questo Tribunale che la manovra di “emergenza” approntata dal [REDACTED] debba considerarsi imprudente e non efficace in quanto l'andatura a “zig-zag”, asseritamente posta in essere, non ha consentito di evitare l'impatto e, anzi, ha contribuito alla produzione dell'evento, portando il



veicolo in prossimità della linea di mezzzeria, in violazione di quanto disposto dall'art. 143 C.d.S. In ogni caso, anche a prescindere dall'andatura tenuta dai due veicoli prima dello scontro, il dato certo è che lo stesso sia avvenuto in prossimità della linea di mezzzeria e che, pertanto, entrambi i veicoli non rispettavano l'obbligo di circolare in prossimità del margine destro.

Ne consegue che deve ritenersi accertata la violazione anche da parte del conducente [REDACTED] del disposto dell'art. 143 C.d.S. nella parte in cui prescrive che *“I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. 2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate”*.

Pare opportuno precisare che l'art. 143 C.d.S., comma 1 prescrive al conducente di un veicolo a motore non solo di tenere la mano destra della carreggiata, ma di tenersi vicino al margine destro (cfr. Cass. n. 1663 del 1994), sì che, pur non dovendolo rasentare onde lasciare alla propria destra uno spazio per consentire un sufficiente margine di manovra da utilizzare in ogni evenienza, lo spazio da lasciare non può tuttavia esser tale da consentire al veicolo, avuto riguardo alle sue dimensioni e a quelle della carreggiata di sua pertinenza, di viaggiare rasente alla linea di mezzzeria, e così di fatto vanificare la suddetta prescrizione.

La collisione è, pertanto, seppur in minima parte, causalmente imputabile anche alla condotta tenuta da [REDACTED] che non rispettando l'obbligo della rigorosa tenuta della mano destra ha violato il precetto di cui all'art. 143 C.d.S. e non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 cod. civ., non avendo provato di avere integralmente conformato la propria condotta di guida a tutte le regole cautelari vigenti. [REDACTED] avrebbe, difatti, dovuto procedere lungo il margine destro della carreggiata, ancor più nell'approssimarsi del veicolo del convenuto con traiettoria irregolare potendo in tal caso ragionevolmente tentare di evitare l'impatto rallentando o approntando una efficace manovra di emergenza, sicché, questi deve ritenersi responsabile della causazione del sinistro, con contributo valutabile in una percentuale del 20%.

La maggiore quota di responsabilità deve essere attribuita a [REDACTED] che ponendosi alla guida in stato di ebbrezza e successivamente abbandonandone ingiustificatamente il controllo ha



creato un'improvvisa situazione di pericolo per le auto provenienti dall'opposta corsia di marcia di non agevole neutralizzazione.

Quanto alla natura e all'entità delle lesioni riportate da [REDACTED] si è resa necessaria la nomina di un CTU, in persona della dott.ssa [REDACTED] (specialista in medicina legale) che, dopo aver esaminato il paziente e la documentazione medica prodotta, con argomentazioni che si condividono integralmente, in quanto lineari e immuni da vizi logici, in accordo con i CTP che non hanno presentato osservazioni, ha accertato che a seguito del sinistro in oggetto l'attore, conducente del veicolo VW Touran, riportò *“la distorsione del rachide cervicale, la frattura scomposta di clavicola sinistra e la contusione di polso destro”*, con conseguente applicazione di un *“bendaggio a otto”* presso l'Ospedale di Rivoli e successivi trattamenti fisioterapici.

Ritenuti i postumi stabilizzati e non migliorabili, il CTU ha, dunque, stimato un danno biologico permanente computabile nella misura del 3% (già tenuto conto della riscontrata pregressa frattura della clavicola sinistra) e un danno biologico di natura temporanea protrattosi per complessivi 65 giorni di cui:

- 15 gg. di ITP al 75%
- 25 gg. di ITP al 50%
- 25 gg. Di ITP al 25%

Il CTU ha, poi, precisato che le lesioni riscontrate sono in rapporto di causalità con il sinistro per cui è causa e che la valutazione dei postumi residuati tiene conto dell'incidenza della menomazione sulle attività ordinarie intese come *“aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”*, senza pregiudizi a carico di aspetti dinamico-relazionali personali, non documentati.

Le spese sanitarie documentate per fini di diagnosi e terapia ritenute congrue e necessarie sono state quantificate in € 548,58 (docc. 13, 20 e 22).

Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, appare opportuno ricordare che in base ai principi dettati dalla ormai nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e il secondo va riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o *“in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della*



persona riconosciuti dalla Costituzione”.

Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005 - quale *“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito”* - non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. civ..

Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attore non superano il 9% trovano applicazione i parametri dettati dall'art. 139 del Dlgs. n. 209/2005, aggiornati al D.M. 08/06/2022, per il risarcimento dei danni di lieve entità derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

In base a tali tabelle il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 3% e l'età del danneggiato al momento del sinistro (48 anni), deve essere liquidato in € 2.539,75, cui va aggiunto l'importo complessivo di € 1.523,71 per invalidità temporanea, dato dalla somma di € 571,39 per ITP al 75%, € 634,88 per ITP al 50% e € 317,44 per ITP al 25%.

Quanto alla richiesta di riconoscimento di un'ulteriore somma a titolo di danno cd. morale, va preliminarmente osservato che, sulla scorta della ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e il secondo va riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o *“in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.*

Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale *“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico*



– relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito”, non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall’art. 32 della Costituzione cui rinvia l’art. 2059 cod. civ..

La riconduzione della risarcibilità del danno biologico nell’ambito della previsione dell’art. 2059 cod. civ. e non più in base al collegamento tra l’art. 2043 cod. civ. e 32 Cost. si impone anche per il cd. danno morale, la cui definizione di turbamento transeunte cagionato da reato deve ritenersi del tutto superata.

La formula “danno morale”, precisa la Corte, “non individua un’autonoma categoria di danno ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata; sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell’esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.

Le pronunce successive della Suprema Corte hanno, poi, precisato che “ Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti” (cfr. Cass. n. 20292/2012) e che “La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del “danno biologico” e del “danno morale” continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile.” (cfr. Cass. n. 687/2014).

In sostanza, sebbene la liquidazione del danno debba essere unitaria al fine di evitare



ingiustificate e illegittime duplicazioni risarcitorie ciò non esclude che vadano considerate come parametri per la quantificazione tutte le conseguenze negative del pregiudizio subito, affinché il ristoro sia integrale ed effettivo, inclusa, per quanto attiene alla fattispecie in esame, l'eventuale sofferenza soggettiva subito dal danneggiato a causa dell'illecito, ove adeguatamente allegata e provata, anche in via presuntiva.

Ciò posto, per le lesioni cd. micro permanenti derivanti da sinistri stradali l'art. 139 dispone che *“Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri stradali venga effettuato secondo i criteri dettati dalla normativa stessa, integrata con gli aggiornamenti periodici dei decreti ministeriali.”*

Il legislatore ha, dunque, definito il danno biologico come *“lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”*, consentendo, sotto il profilo della quantificazione del danno, un aumento dell'ammontare del danno biologico liquidato secondo i predetti criteri nella misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Vi è da chiedersi, preliminarmente, se l'aumento del quinto sia previsto esclusivamente in ragione del riportato danno biologico e, dunque, come mezzo di personalizzazione del danno all'integrità psicofisica e alla vita di relazione, nell'accezione legislativamente indicata, ovvero come strumento di riconoscimento di un danno non patrimoniale ulteriore e diverso rispetto a quello già contemplato dalla norma e, dunque, incluso nella liquidazione eseguita in base ai parametri di legge, tra cui il cd. danno morale.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, chiamata a decidere sulla questione di legittimità del citato art. 139 cod. ass., ne ha dichiarato l'infondatezza statuendo che *“È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno*



morale” – e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato – «rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.” (cfr. Corte Cost. n. 235/2014).

Dunque, non è esclusa la possibilità, anche per le lesioni di lieve entità, di riconoscere un’ulteriore somma rispetto a quella liquidabile secondo i parametri tabellari anche a titolo di danno cd. morale, ma tale aumento deve essere contenuto nei limiti di quanto previsto dal legislatore. Precisa sotto tale profilo la Corte che *“in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.”*

Ciò premesso, nel caso in esame, si ritiene ricorrano in concreto i presupposti per riconoscere un incremento del danno biologico a titolo di danno cd. morale nella misura di un quinto tenuto conto della durata dell’invalidità temporanea quantificata dal CTU in complessivi 65 gg. e del conseguente periodo di riabilitazione nonché della peculiare dinamica del sinistro da cui può presumersi una condizione di paura dell’attore nell’immediatezza dei fatti.

Il danno non patrimoniale deve essere, pertanto, liquidato nella somma complessiva di € 4.876,15, somma che è omnicomprensiva del danno non patrimoniale subito dall’attore e comprende sia gli aspetti anatomo - funzionali che quelli relativi alla vita di relazione e alle attività quotidianamente svolte dal soggetto, nonché la sofferenza legata al turbamento riportato (c.d. danno morale).



Quanto al danno patrimoniale in favore di [REDACTED] devono essere liquidate le spese sanitarie documentate per fini di diagnosi e terapia ritenute congrue e necessarie dal CTU quantificate in € 548,58 (docc. 13, 20 e 22) mentre si condivide il giudizio del CTU di non liquidazione delle spese sanitarie allegate di cui ai punti 7, 10 e 11 della consulenza, richiamando le motivazioni espresse a riguardo nell'elaborato peritale.

Ad esse vanno aggiunte le spese per la consulenza medico legale svolta dal dott. [REDACTED] per l'ammontare di € 250,10 (doc. n. 14) prodromica all'instaurazione del presente giudizio per la stima del danno nonché la somma di € 366,00 per l'attività prestata dal CTP nominato, come documentata in atti (doc. 28).

Riguardo al danno patrimoniale subito dall'attrice [REDACTED] proprietaria del veicolo VW Touran condotto da [REDACTED] parte attrice si conferma alla quantificazione operata dal CTU nella consulenza tecnica esperita nel presente giudizio (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale) pari ad € 16.534,73 IVA inclusa. Tale somma deve essere liquidata nei termini di cui alla consulenza tecnica, con ciò ritenendosi superate le eccezioni sul punto formulate da parte convenuta in comparsa di risposta (cfr. pag. 8) giacché la quantificazione del danno operata dal CTU si fonda su una valutazione autonoma dei costi di riparazione del veicolo attoreo per come visibile dalle immagini in atti (pag. 35 della consulenza).

Va, altresì, respinta l'eccezione di parte convenuta sulla non debenza dell'IVA. Si richiama sul punto quanto statuito dalla S.C. secondo cui *“poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (cfr. Cass. n. 10023/1997; Cass. n. 1688/2010;- Cass. n. 14535/20,13)”* (cfr. Cass. n. 21739/2019).

Quanto al danno da fermo tecnico, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno da fermo tecnico *“non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione”* in quanto *“nel nostro ordinamento non esistono danni in rebus ipsis e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un*



concreto pregiudizio”, per cui “l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo”. (ex multis Cass. n. 20620/2015). Il principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; [Cass. n. 124 del 2016](#), ed infine [Cass. n. 9348 del 2019](#), poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo” (cfr. Cass. n. 27389/2022).

Nel caso di specie parte attrice non ha fornito prova di aver patito, a seguito del sinistro, una perdita patrimoniale non allegando alcun esborso necessario per ricorrere a forme di mobilità alternativa all’uso del veicolo danneggiato. All’esito dell’istruttoria in merito alla necessità di ricorrere a soluzioni alternative per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, è stato dimostrato che gli attori hanno dovuto in più occasioni rivolgersi ad alcuni parenti per spostarsi perché privi dell’unica auto di cui avevano la disponibilità (cfr. deposizione dei testi [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] tuttavia, ciò non ha determinato per gli stessi alcuna perdita patrimoniale.

Va, invece, riconosciuto a favore di [REDACTED] l’importo di € 915,00 per le spese di consulenza tecnica cinematica prodromica all’instaurazione del presente giudizio, come documentata in atti (doc. 28).

In definitiva, per quanto attiene alla posizione di [REDACTED] applicata la riduzione del 20% sull’importo complessivo di € 6.040,83, in ragione dell’apporto casuale dell’attore nella determinazione dell’evento dannoso, il danno non patrimoniale e patrimoniale risarcibile è pari a € 4.832,66. Su detta somma, previa devalutazione al momento del sinistro, va applicata la rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat e gli interessi legali (secondo i criteri dettati dalla Cass. S.U. n. 1712/1995, nonché Cass. n. 16039/2020) per l’importo finale di € 4.947,81. Su tale importo, che con la liquidazione diviene debito di valuta, maturano gli



interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Per altro verso, per quanto attiene alla posizione di [REDACTED] applicata la riduzione del 20% sull'importo complessivo di € 17.449,74, in ragione dell'apporto casuale dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso, il danno patrimoniale risarcibile è pari a € 13.959,79. Calcolati la rivalutazione e gli interessi in base ai criteri già indicati, la somma finale è pari a € 14.292,54, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

Quanto alle spese stragiudiziali, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, quello per cui le stesse possano essere riconosciute quando la parte che ne chieda il rimborso giustifichi in modo esauriente l'utilità in concreto dell'intervento stragiudiziale di cui si è avvalsa, secondo una valutazione *ex ante* e cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. (Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990 che richiama Cass. n. 6422/2017 e n. 997/2010).

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, ha ancora puntualizzato la S.C., hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. già cit. Cass. S.U. 16990/2017; Cass. n. 2644/2018 secondo cui la quantificazione del compenso dovuto per l'attività stragiudiziale, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità; negli stessi termini, più recentemente, Cass. 24481/2020).

La possibilità di ottenere il ristoro delle spese sostenute dal danneggiato per aver fatto ricorso all'assistenza di un legale per l'attività stragiudiziale diretta alla tutela di un proprio diritto, ove la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il danneggiato risulti vittorioso, non si sottrae al giudizio di meritevolezza, ovvero va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e se appaia giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (cfr. Cass. n. 17065/2014).

Anche l'art. 20 del D.M. n. 55 del 2014 richiede pur sempre, ai fini della liquidazione, che l'attività legale prestata prima o al di fuori del giudizio rivesta "autonoma rilevanza" rispetto a quella propriamente giudiziale.



Nel caso di specie, a sostegno dell'attività stragiudiziale prestata dai legali prima dell'instaurazione del giudizio risultano prodotte in atti le richieste risarcitorie inoltrate alla compagnia assicurativa e al proprietario del veicolo con raccomandate del 27.09.2016 (doc. 6) e del 11.01.2017 (doc. 9) e lo scambio di fax tra la difesa degli attori e la società convenuta per le quali è stata emessa una parcella dell'importo di € 500,00 (doc. 15).

Risulta, dunque, documentata l'attività svolta dai legali prima dell'instaurazione del giudizio emergente anche in considerazione dell'arco temporale intercorso tra il verificarsi del sinistro, l'inoltro delle raccomandate e l'instaurazione del presente giudizio, nonché degli accertamenti svolti nelle more dalla compagnia convenuta che ha sottoposto a perizia tecnica il veicolo attoreo.

Pertanto, deve essere riconosciuta la somma di € 500,00 in favore di [REDACTED] quale soggetto intestatario della fattura prodotta. (doc. n. 15).

Ne consegue che [REDACTED] e la [REDACTED] S.p.a., in qualità di mandataria della [REDACTED] S.p.a. e in proprio, vanno condannati in solido al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 4.947,81 (oltre € 500,00 per spese stragiudiziali) e in favore di [REDACTED] della somma di € 14.292,54, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del *decisum* (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.

Giova richiamare sul punto il principio di diritto recentissimamente espresso dalla S.C. a Sezioni Unite secondo cui: *"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2". (cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022)*



Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice nella misura del 20% e delle parti convenute e dell'interveniente volontaria per il residuo 80%, tenuto conto che la consulenza si è resa necessaria soprattutto per l'individuazione del punto d'urto e del concorso causale attribuito alla parte attrice che ne è conseguito (cfr. Cass. n. n. 28849/2019; n. 17739/2016; "poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa").

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] contro [REDACTED] e [REDACTED] S.p.a., con l'intervento volontario di [REDACTED] S.p.a., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna [REDACTED] e la [REDACTED] S.p.a., in proprio e in qualità di mandataria della [REDACTED] S.p.a., al pagamento della somma di € 14.292,54 in favore di [REDACTED] e della somma di € 4.947,81 in favore di [REDACTED] oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
- Condanna [REDACTED] e la [REDACTED] S.p.a., in proprio e in qualità di mandataria della [REDACTED] S.p.a. al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre a € 500,00 in favore di [REDACTED] per spese stragiudiziali, nonché contributo unificato e marca, rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa e successive occorrendo.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nella misura del 20% e delle parti convenute e dell'interveniente volontaria per il residuo 80%

Torino, 22 febbraio 2023

Il giudice - dr.ssa Valeria Di Donato

